

PROCEDURA APERTA – GARA 05/2023

DISCIPLINARE DI GARA

Oggetto: “Fornitura e servizio di implementazione e manutenzione di un software gestionale ERP”.

PREMESSE

Con decisione di contrarre n. 2800-P del 04.12.2023, la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha deliberato di procedere all'affidamento della “fornitura e servizio di implementazione e manutenzione di un software gestionale ERP”.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a nove mesi dalla pubblicazione del bando di gara, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'art. 1, co. 4 e 5, dell'allegato I.3 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento dell'appalto è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia [codice NUTS ITH4].

L'intera procedura è espletata digitalmente ai sensi dell'art. 19 e seguenti del Codice mediante la Piattaforma delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al seguente URL <https://eappalti.regione.fvg.it> (di seguito “Piattaforma”) all'interno dell'area RDO online relativa alla presente procedura.

Per quanto riguarda gli ulteriori obblighi vigenti in materia di pubblicità e trasparenza, si rinvia al sito istituzionale alla sezione “Società Trasparente - Bandi di gara e contratti”.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando e il presente disciplinare di gara, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile.

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarità o contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, la stazione appaltante in autotutela si riserva di correggere e/o integrare il presente disciplinare, gli altri elaborati e/o documenti. Le correzioni e/o integrazioni sono rese note a tutti i concorrenti.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del d.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, co. 2, del Codice Civile.

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

SISTEMI DI
GESTIONE CERTIFICATI



Prot. GEN-PRINT-2023-2803-P Data 05/12/2023

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

FVGS

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Istruzioni_Operative_Invito_v1.0 (2)".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Istruzioni_Operative_Invito_v1.0 (2)", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del d.lgs. 82/2005 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del d.lgs. 82/2005 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del d.lgs. 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato Membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno Stato Membro dell'Unione Europea;

- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l'inserimento a sistema delle proprie offerte devono essere effettuate contattando il call center del gestore del Sistema Telematico al numero verde 800098788 (post selezione 7) da rete fissa, al numero 040 0649013 per chiamate dall'estero o da telefono cellulare, all'indirizzo di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it. Si precisa, inoltre, che al suddetto call center non possono essere posti quesiti di carattere amministrativo. Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra, le stesse devono essere effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 STAZIONE APPALTANTE

DENOMINAZIONE S.A.: SOCIETA' FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.	
Sito istituzionale	www.fvgstrade.it
Indirizzo	sede legale: Scala dei Cappuccini n. 1 – 34131 TRIESTE
Piattaforma di e-Procurement eAppaltiFVG	https://eappalti.regione.fvg.it
PEC eAppaltiFVG	eappalti@certregione.fvg.it

PUNTI DI CONTATTO		
Responsabile unico del progetto	dott.ssa Emanuela Paola Castellotti	segreteria.af@fvgs.it
Ufficio responsabile del procedimento di affidamento	U.O. Gare e Contratti	gare.contratti@fvgs.it

2.2 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Schema di Contratto;
- 4) Allegato A.1) Modello - Istanza di partecipazione;
- 5) Allegato A.2) Modello - Dichiarazione accettazione condizioni generali di partecipazione;
- 6) Allegato A.3-bis) Modello – Dichiarazione complementare al DGUE;
- 7) Allegato A.4) Modello – Dichiarazioni per avalimento;
- 8) Capitolato Speciale d'Appalto;
- 9) Allegato I: Architettura di riferimento;
- 10) Allegato II: integrazioni ERP FVGS;
- 11) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo (Istruzioni_Operative_Invito_v1.0).

Il bando e il disciplinare di gara sono accessibili gratuitamente sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Società Trasparente", al seguente link: <https://www.fvgstrade.it/procedure-ordinarie>.

La documentazione completa è disponibile sulla Piattaforma nella sezione "Allegati" posizionata all'interno della RDO online.

Gli operatori economici, per il solo fatto che partecipano alla procedura di gara, accettano integralmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite nel presente disciplinare. Ai sensi dell'art. 18, co. 1, del Codice, il "Capitolato Speciale d'Appalto" e i documenti ivi indicati – e messi a disposizione degli operatori economici come sopra evidenziato – costituiscono parte integrante ed essenziale del presente procedimento e del contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario.

2.3 CHIARIMENTI

È possibile ottenere informazioni e/o chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da trasmettere utilizzando l'apposita area "Messaggi" della RDO online cui il quesito si riferisce, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti devono pervenire almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non sono fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile sono fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante riscontro individuale o, qualora la questione rivesta interesse generale, pubblicazione in forma anonima sulla Piattaforma eAppaltiFVG e sul sito istituzionale al seguente link: <https://www.fvgstrade.it/procedure-ordinarie>.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.4 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nell'area "Messaggi" delle RDO online.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione, b) all'esclusione, c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto, d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del d.lgs. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio sono effettuate mediante la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, lett. b), c) e d), del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO ED IMPORTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di licenze e del servizio di implementazione, migrazione, formazione, assistenza, manutenzione (correttiva, adattativa ed evolutiva) di un software gestionale ERP, da realizzarsi in conformità a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e nella documentazione ivi richiamata.

I riferimenti dell'appalto sono dettagliati nella tabella che segue:

GARA 05-2023		
OGGETTO: Fornitura e servizio di implementazione e manutenzione di un software gestionale ERP.		
R.d.O.: rfq_56600	CIG n. A0310F010F	CPV: 72212000-4
Importi		
Importo complessivo della fornitura e dei servizi		€ 306.000,00
Precisazioni		
Garanzia provvisoria 2%		€ 6.120,00
Gli oneri per la sicurezza per rischi di natura interferenziale sono pari a € 0,00 (zero/00), in quanto non si ravvisano rischi di interferenza e non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI). In considerazione della tipologia di appalto, trattandosi di fornitura e servizi di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 108, co. 9, del Codice, nell'offerta economica non devono essere indicati né i costi della manodopera né gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. È, infatti, richiesto lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse. [Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 7094 del 22.10.2021]. Per lo stesso motivo la procedura non è soggetta al dettato degli artt. 11 e 57 del Codice [ANAC - Nota illustrativa al Bando tipo n. 1/2023].		

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché il servizio è ontologicamente unitario e deve essere svolto a favore della stazione appaltante con modalità uniformi e complessivamente integrate.

I termini di pagamento delle prestazioni contrattuali sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.

L'appalto è finanziato con fondi propri della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

4. TEMPI DI ESECUZIONE, DURATA DELL'APPALTO, MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

4.1 TEMPI DI ESECUZIONE E DURATA

La fornitura, implementazione, migrazione e formazione del personale deve essere eseguita in 180 (centottanta) giorni lavorativi successivi alla data di consegna dell'appalto.

Il successivo servizio di manutenzione ed assistenza ha una durata pari a 3 (tre) anni decorrenti dalla data del collaudo della fornitura e delle attività ad essa ancillari.

Le penali sono determinate nella misura fissata nell'ambito dei Capitolato Speciale d'Appalto.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per la parte inerente il servizio di manutenzione e assistenza, con obbligo di esecuzione da parte del contraente delle prestazioni oggetto dello stesso, alle condizioni di mercato più favorevoli per la stazione appaltante (o, in via subordinata, alle medesime condizioni del primo contratto), per una durata pari ad ulteriori 3 (tre) anni, alla luce della valutazione della convenienza del rapporto, dei risultati ottenuti e della copertura economica a disposizione. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto originario.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, co. 11, del Codice. In tal

caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. La cd. "proroga tecnica" non può comunque superare i 180 (centottanta) giorni.

Ai fini dell'art. 14, co. 4, del Codice, e come meglio rappresentato nella tabella che segue, l'ammontare complessivo del procedimento viene stimato in totale € 500.200,00 (Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi).

Importo a base d'asta <i>(Fornitura, implementazione, migrazione, formazione, canoni d'uso licenze, servizi di manutenzione e assistenza)</i>	€ 306.000,00
Opzione <i>(Aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto)</i>	€ 61.200,00
Rinnovo <i>(Canoni d'uso licenze, servizi di manutenzione e assistenza)</i>	€ 114.000,00
Proroga Tecnica <i>(Canoni d'uso licenze, servizi di manutenzione e assistenza)</i>	€ 19.000,00
Valore Massimo	€ 500.200,00

5. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano i seguenti indici pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT: (a) prezzi al consumo; (b) prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi; (c) indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, co. 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete;
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, co. 2, lett. g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di queste;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) del Codice.

Il concorrente non partecipa alla gara in forme diverse (*individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta*), salvo dimostri – allegando adeguata documentazione nell'“Area Allegati Aggiuntivi” presente nell'ambito della “Busta Amministrativa” della RDO online - che tale circostanza non abbia influito sulla gara, né sia idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Sono espressamente richiamate le disposizioni dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i. e dell'art. 95 del d.lgs. 14 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i. (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza).

7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Salvo temporanea impossibilità tecnica, la stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c), del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, co. 2, lett. d), del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

7.1 SELF-CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self-cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, co. 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al co. 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Il mancato rispetto della vigente policy anticorruzione e del Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione Appaltante costituisce causa di esclusione dalla gara. I documenti sono disponibili all'indirizzo <https://www.fvgstrade.it/societa-trasparente/altri-contenuti>.

8. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei seguenti punti.

Salvo temporanea impossibilità tecnica, la stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. e), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il concorrente deve dichiarare il possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

- a) **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.**

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Nell'ambito della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale, il concorrente deve dichiarare di avere regolarmente eseguito, nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I., un elenco di prestazioni analoghe a quelle oggetto della presente procedura - con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e privati dei servizi stessi - per un importo non inferiore a € **300.000,00**.

In argomento si precisa e si stabilisce che, nel caso il concorrente abbia reso una specifica prestazione nel contesto di un raggruppamento temporaneo, questi può indicare solamente la quota di propria competenza.

In caso di prestazioni eseguite a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante:

- certificati/attestazioni rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate, ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di prestazioni eseguite a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale, o copia autentica, dei certificati rilasciati dal committente privato con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate, ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

8.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) e h), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese.

Requisiti di idoneità professionale:

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al paragrafo 8.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

Il requisito delle prestazioni analoghe di cui al paragrafo 8.2 deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

8.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c), e d), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale:

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al paragrafo 8.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

I consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c), del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. d), del Codice, i requisiti di capacità tecnica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del Codice, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100, co. 1, lett. c), del Codice e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliaria che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'art. 372, co. 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti di legge.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché un proprio "Allegato A.3-bis";
- b) possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli nell'ambito della documentazione presentata;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. **In caso di avvalimento atto a migliorare l'offerta (cd "avvalimento premiale") il contratto deve essere inserito nell'offerta tecnica.**

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

La mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, co. 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

10. SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto con le modalità previste dall'art. 119 del Codice.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, co. 1, lett. d), del Codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato secondo la disciplina di cui all'art. 119 del Codice a cui si fa espresso rinvio.

Le istanze di autorizzazione al subappalto sono prese in esame a condizione che, all'atto dell'offerta, siano state indicate le prestazioni che si intendono subappaltare. A questo proposito si rappresenta che un'indicazione formulata in modo generico comporta l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto.

In particolare, l'affidatario, ai sensi dell'art. 119, co. 4, del Codice, può affidare in subappalto le attività comprese nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché: a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire; b) non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 119, co. 4 lett. b), del Codice; c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di essi che si intende subappaltare.

Il controllo della dichiarazione del subappaltatore, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del Codice e il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 100 del Codice, viene effettuata attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico. A tal fine, in caso di ricorso al subappalto ex art. 119 Codice, l'impresa subappaltatrice produce il PassOE con le modalità indicate nella delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022. L'affidatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui all'art. 119, co. 5, del Codice, genera il PassOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche dell'impresa subappaltatrice. Il PassOE generato dovrà essere trasmesso, alla stazione appaltante, unitamente all'istanza di autorizzazione al subappalto.

I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore sono effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Sono fatte salve le ipotesi previste dall'art. 119, co. 11, del Codice nell'ambito delle quali la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 del medesimo articolo l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

Ai sensi dell'art. 119, co. 2, del Codice l'affidatario comunica tempestivamente al Responsabile Unico del Progetto, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, almeno 3 (tre) giorni prima dell'inizio della prestazione. Nel caso di prestazioni rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ex co. 53, dell'art. 1, della legge 190/2012, i sub-contraenti devono possedere l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, co. 3, lett. d), del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, co. 3, del Codice.

Ai sensi dell'art. 119, co. 6, del Codice, l'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106 del Codice, pari al 2% dell'importo a base dell'appalto e precisamente pari ad € 6.120,00.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, co. 8, del Codice.

Ai sensi dell'art. 106, co. 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia è costituita, a scelta del concorrente, secondo una delle modalità di cui all'art. 106, co. 2 e 3, del Codice.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa deve:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto dell'appalto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, co. 2 lett. b), c), d), del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. 16 settembre 2022, n. 193;
- 4) avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, co. 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserita sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del d.lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, co. 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta, con firma digitale, dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, co. 2, del d.lgs. 82/2005);
- duplicato informatico conforme alle disposizioni dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente [eventuale: con indicazione, qualora possibile, del sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia].

Il deposito cauzionale può essere costituito mediante pagamento volontario del relativo importo tramite il sistema PagoPA, accessibile dal profilo della stazione appaltante al seguente link: <https://pagamentivolontari.regione.fvg.it/PagamentiVolontari/servizi/01133800324/true> servizio Depositi Cauzionali. Deve essere indicato l'operatore economico per il quale il pagamento viene effettuato e, nell'ambito della causale, il CIG relativo alla procedura per cui l'operatore economico intende concorrere.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente può produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, co. 8, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni, l'operatore economico deve presentare la relativa dichiarazione compilando il modello "Allegato A.2".

Ai sensi dell'art. 106, co. 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) e h), del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20% in caso di possesso della certificazione ISO/IEC 27001:2013 UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 ISO/IEC 27001:2022. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) e h), del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tale documento sia stato costituito in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, approvata con Decreto del Presidente del Consiglio del 20.02.2023 e pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. **L'importo del contributo dovuto ammonta a € 77,00.**

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per poter partecipare alla gara, sia la documentazione amministrativa che l'offerta tecnica ed economica richieste con il presente disciplinare di gara devono essere presentate alla stazione appaltante, **a pena di irricevibilità, unicamente in forma telematica per mezzo della Piattaforma, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18.01.2024.**

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del d.lgs. 82/05.

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione amministrativa e delle offerte tecniche ed economiche all'interno della Piattaforma, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento "Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle offerte", reperibile nella sezione "Allegati" posizionata all'interno del box "Dettagli RDO" della RDO online. Tali istruzioni – seppur non materialmente riprodotte – sono parte essenziale del presente disciplinare.

Si precisa che:

- qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione amministrativa richiesta dalla presente "Richiesta di Offerta" deve essere prodotta utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO online;
- qualora l'operatore economico utilizzi strumenti software in versioni obsolete (sistemi operativi o software applicativi non più supportati dal produttore), per evitare visualizzazioni non corrette da parte della stazione appaltante, è opportuno che i documenti facsimile, in formato pdf relativi alle dichiarazioni che devono essere rese ai fini della partecipazione alla presente procedura, vengano scaricati dalla Piattaforma, compilati ed infine stampati in pdf prima di essere firmati digitalmente e caricati a sistema;
- nessun dato di carattere tecnico ed economico deve essere riportato nella "Risposta Busta Amministrativa".

Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale è operata automaticamente dalla Piattaforma. Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma digitale sulla Piattaforma potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell'ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale viene effettuata dalla stazione appaltante fuori dalla Piattaforma, con ogni idonea modalità indicata dall'operatore economico straniero al momento della registrazione alla Piattaforma, correlata al sistema previsto dall'ente certificatore utilizzato dall'operatore straniero stesso. Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l'operatore economico straniero è invitato a indicare le suddette modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito dell'Area Risposta della "Busta Amministrativa" della RDO online.

Al momento della ricezione dell'offerta, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fanno fede la data e l'ora registrate dalla Piattaforma a seguito della conferma di trasmissione dei documenti da parte del concorrente.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Non è ritenuta valida alcuna offerta presentata con modalità diverse da quella telematica per il tramite della Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa, e quindi mancata trasmissione, dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Si precisa che il sistema permette salvataggi parziali e, pertanto, le suddette attività possono essere espletate in più fasi purché completate entro il termine utile.

Il sistema non accetta la trasmissione di un'offerta o la modifica di un'offerta già trasmessa dopo il termine di scadenza. Oltre detto termine l'offerta è, pertanto, inammissibile ai sensi dell'art. 70, co. 4 lett. b), del Codice.

La stazione appaltante ha la facoltà, laddove necessario, a procedura in corso, e comunque entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, di modificare dei parametri della RDO, compreso anche il contenuto dell'area "Allegati". A seguito di modifica, gli operatori economici ricevono un messaggio contenente l'elenco delle modifiche apportate dalla stazione

appaltante. Qualora gli operatori economici avessero già presentato offerta, la stessa viene automaticamente invalidata. In tal caso gli operatori devono accedere nuovamente alla propria risposta ed apportare, se necessario, le modifiche richieste e ripresentare l'offerta. La partecipazione alla procedura di gara, così come modificata dalla stazione appaltante, richiede in ogni caso la ripresentazione dell'offerta.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'art. 101 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente, ai sensi dell'art. 17, co. 4, del Codice, per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante può richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, co. 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante, entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura, è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi sono preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere; l'attivazione del soccorso istruttorio e la trasmissione da parte dell'operatore economico della documentazione richiesta avviene attraverso la Piattaforma, tramite la funzionalità "Messaggi" della RDO online.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante, termine che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (CONTENUTO DELL'AREA "RISPOSTA AMMINISTRATIVA" DELLA RDO ONLINE)

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma, nella "Risposta Busta Amministrativa" della RDO online, la seguente documentazione:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento redatto utilizzando il modello " Allegato A.1 " e sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello denominato "Allegato A.1".

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2 lett. b), c) e d), del Codice, il consorzio indica il consorzio per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorzio/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

I concorrenti in forma plurisoggettiva:

- ✓ devono specificare le quote in percentuale di partecipazione al raggruppamento di ciascun operatore economico le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- ✓ qualora non ancora costituiti devono indicare (a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di mandataria/capogruppo che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate e (b) attestare l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate (c) le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del d.lgs. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2 lett.a b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda di partecipazione è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

PROCURA GENERALE O SPECIALE O NOMINA AD UNA CARICA SOCIALE	
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Modalità di presentazione: documento in formato elettronico oppure, in alternativa, scansione del medesimo.

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato, nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente deve produrre:

- in caso di procura generale o speciale: copia conforme all'originale della procura notarile;
- in caso di nomina ad una carica sociale: copia del verbale della delibera dell'organo sociale preposto.

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento redatto utilizzando il modello " Allegato A.2 " e sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Il concorrente rende le dichiarazioni previste nel modello denominato "Allegato A.2".

La dichiarazione - unica in caso di raggruppamento - è sottoscritta ai sensi del d.lgs. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La dichiarazione è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

FORMULARIO DGUE	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: formulario DGUE elettronico generato utilizzando la funzione "Prepara risposta ESPD" presente nella sezione "Risposta Amministrativa"; documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Eventuali DGUE, o documenti integrativi al DGUE di cui sopra, dovranno essere inseriti a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO online.

Di seguito le istruzioni per la generazione e successiva presentazione del DGUE in formato elettronico:

1. nella sezione "Risposta Amministrativa" selezionare l'operazione "Prepara Risposta ESPD";
2. l'operazione "Crea nuova Risposta ESPD" apre la scheda web di compilazione del DGUE;
3. compilare a video il DGUE in tutte le sue parti;
4. al termine della compilazione utilizzare il comando "Esporta Risposta ESPD" per generare il file "espd-response.zip" all'interno del quale, tra gli altri, è presente il file "espd-response.pdf" che andrà firmato digitalmente e caricato nell'apposita sezione dell'area "Busta Amministrativa" della RDO online.

Si precisa che il DGUE deve contenere anche le seguenti informazioni:

- a) la dichiarazione in ordine all'eventuale intenzione di ricorrere all'istituto dell'avvalimento;
- b) la dichiarazione in ordine all'eventuale intenzione di ricorrere all'istituto del subappalto; si precisa che in caso affermativo tutte le informazioni integrative relative al subappalto di cui all'art. 119 del Codice saranno fornite mediante compilazione del modello "Allegato A.3-bis - Dichiarazione complementare al DGUE";
- c) l'indicazione di tutti i provvedimenti astrattamente idonei a rientrare nella definizione di "gravi illeciti professionali"; ai fini della compilazione del relativo riquadro, l'operatore economico dovrà tenere conto di quanto stabilito dall'art. 98 del Codice.

L'operatore economico dichiara di essere consapevole dell'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del co. 5 dell'art. 98 del Codice medesimo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, co. 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al co. 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, co. 4, lett. g) ed h), del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, co. 1, lett. a), del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, co. 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, co. 1 e 2, e all'art. 98, co. 3, lett. f), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94, co. 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il legale rappresentante dell'operatore economico dovrà indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro o la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura presso i quali ricavare i dati identificativi dei soggetti come sopra individuati, aggiornati alla data di presentazione dell'offerta.

Nella **parte IV del DGUE** (Criteri di selezione) il concorrente deve dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**».

DICHIARAZIONE COMPLEMENTARE AL DGUE	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento redatto utilizzando il modello “ Allegato A.3-bis ” e sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Il documento deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.

La dichiarazione complementare al DGUE deve essere presentata e sottoscritta:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Si precisa che, in presenza di più dichiarazioni complementari al DGUE, le stesse devono essere inserite a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente nell'ambito della “Busta Amministrativa” della RDO online.

Si precisa che la dichiarazione complementare al DGUE deve contenere anche le seguenti informazioni:

- indicazione, ai sensi dell'art. 119, co. 4, lett. c), del Codice, delle attività che intende subappaltare indicando la relativa quota;
- nel caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale l'operatore economico deve indicare gli estremi dell'autorizzazione.

Il concorrente deve inoltre dichiarare il possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 100, co. 1, lett. a) del Codice) e di capacità tecnico-professionale (art. 100, co. 1, lett. c) del Codice) richiesti dal presente disciplinare.

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Modalità di presentazione: documento in formato elettronico oppure, in alternativa, scansione del medesimo.

Di seguito la documentazione che deve essere presentata dai concorrenti con idoneità plurisoggettiva già costituiti e consorzi:

- ✓ Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
 - dichiarazione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- ✓ Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
 - copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
 - dichiarazione sottoscritta delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- ✓ Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
 - copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- ✓ Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
 - dichiarazione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- ✓ Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:
 - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
 - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

GARANZIA PROVVISORIA (ART. 106 DEL CODICE)	
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Modalità di presentazione: documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti oppure, in alternativa, scansione del medesimo sottoscritto da entrambe i contraenti.

Con riferimento alla presentazione della garanzia provvisoria è fatto espresso rinvio ai contenuti del paragrafo 11 del presente disciplinare.

ATTESTAZIONE VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: scansione del documento o documento in formato elettronico comprovante l'avvenuto versamento.

I concorrenti effettuano, a pena di inammissibilità dell'offerta, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera n. 621 del 20 dicembre 2022, approvata con Decreto del Presidente del Consiglio del 20.02.2023, per l'importo indicato al paragrafo 12 del presente disciplinare.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO DI AVVALIMENTO	
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	1) Formulario DGUE elettronico generato utilizzando l'operazione "Prepara risposta ESPD" presente nella sezione "Risposta Amministrativa" compilato dall'impresa ausiliaria con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della Parte II, Parte III e Parte VI (sottoscrizione digitale); 2) dichiarazione modello "Allegato A.3-bis" – Dichiarazione complementare al DGUE dell'ausiliaria (sottoscrizione digitale); 3) dichiarazione modello "Allegato A.4" - Modello per avvalimento (dichiarazioni ex art. 104 del Codice) (sottoscrizione digitale); 4) (in caso di avvalimento finalizzato alla dimostrazione del possesso di un requisito di partecipazione) contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti o scansione del documento.

Ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 104 del Codice, è consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento in armonia a quanto indicato dal paragrafo 9 del presente disciplinare a cui contenuti si fa espresso rinvio.

In tal caso gli operatori economici, oltre ad allegare il DGUE elettronico e la dichiarazione complementare al DGUE di cui al modello "Allegato A.3-bis", devono allegare anche la documentazione di cui all'art. 104 del Codice di seguito elencata:

- nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato alla dimostrazione di un requisito di partecipazione:
 - o la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria, utilizzando il modello "Allegato A.4", con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - o il contratto in virtù del quale l'impresa si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta o in caso di avvalimento cd. "misto": la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria, utilizzando il modello "Allegato A.4", con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente ed attesta di non partecipare alla gara, né in forma singola, né in forma associata o consorziata, né in qualità di ausiliario di un altro concorrente. Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

Si precisa, inoltre, che eventuali ulteriori documenti riguardanti l'avvalimento dovranno essere inseriti a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Documentazione da produrre in caso di avvalimento" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO online.

PASSOE DELL'OPERATORE ECONOMICO	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: scansione del documento o documento in formato elettronico.

Il concorrente deve allegare il PassOE di cui all'art. 2, co. 3 lett. b), della delibera ANAC n. 157/2016.

Il documento denominato PassOE attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite il sistema FVOE, come rilasciato dal sistema istituito con deliberazione Deliberazione ANAC n. 464/2022.

In caso di mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie il PassOE generato deve essere firmato da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie (FAQ PassOE operatore economico n. 13).

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento il PassOE deve essere riferito anche all'operatore economico di cui si avvale.

Si ricorda che il sistema non permette di generare il PassOE fino a quando non è avvenuta la conferma dell'Impresa ausiliaria (FAQ PassOE operatore economico n. 12).

16. OFFERTA TECNICA (CONTENUTO DELL'AREA "RISPOSTA TECNICA" DELLA RDO ONLINE)

Il concorrente, all'interno dell'area "Risposta Tecnica" della RDO online, deve inserire la documentazione di seguito specificata.

Le istruzioni per il corretto inserimento dell'offerta tecnica all'interno del Portale, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento "Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle offerte" a cui si fa espresso rinvio.

RELAZIONE TECNICO-METODOLOGICA RELATIVA AGLI ELEMENTI 1), 2) E 3) DELL'OFFERTA TECNICA	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente oppure scansione dello stesso sottoscritto dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Con riferimento ai sub-elementi 1.1 (*"Composizione del Team di Progetto nei termini descritti dal Capitolato Speciale d'Appalto"*), 1.2 (*"Metodologie adottate per la predisposizione del piano di lavoro generale e dei piani singoli"*), 1.3 (*"Subentro"*), 2.1 (*"Tipologia licenze offerte"*), 2.2 (*"Caratteristiche funzionali"*), 3.1 (*"Assistenza e manutenzione"*), 3.2 (*"Modalità di erogazione formazione, training on the job e knowledge base"*) dell'offerta tecnica, il concorrente deve allegare un'unica relazione tecnico-metodologica suddivisa in sette capitoli, ciascuno relativo ad uno dei sette elementi sopra indicati, presentando quindi distinte documentazioni per ogni elemento al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice la puntuale valutazione di ogni criterio stabilito.

La relazione è finalizzata ad illustrare, con la dovuta precisione e concretezza, l'impostazione che il concorrente intende adottare nell'espletamento dell'incarico, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni da effettuare per l'esecuzione dell'appalto in oggetto. La relazione deve essere complessivamente composta da un massimo di 20 (venti) facciate in formato A4. Le pagine di testo devono essere numerate, avere carattere tipografico Times New Roman di dimensione pari a 12 (dodici) ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per pagina, stampate con orientamento verticale. Sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc., di formato non superiore al formato A3 ripiegato (ogni formato A3 è considerato alla stregua di due A4), la cui numerazione deve rientrare nel conteggio complessivo delle 20 (venti) facciate. Non sono computate nel numero delle facciate le copertine e gli eventuali sommari. Eventuali curriculum vitae che il concorrente ritenga utile allegare per consentire alla Commissione Giudicatrice una compiuta valutazione della propria offerta, devono essere presentati come allegati alla relazione e non saranno conteggiati nel limite delle 20 facciate.

La relazione tecnico-metodologica deve rispettare le dimensioni massime stabilite nel presente paragrafo, pena la non valutazione delle facciate ulteriori rispetto quelle sopra indicate. I termini "facciate" e "pagine" sono intesi come sinonimi.

Si fa espresso rinvio ai contenuti del paragrafo 18 del presente disciplinare di gara.

DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA DELL'OFFERTA TECNICA	
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Modalità di presentazione: documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Ad eventuale corredo dell'offerta tecnica il concorrente, ai sensi dell'art. 35, co. 4, lett. a), del Codice, allega – utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Risposta Tecnica" della RDO online – motivata e comprovata dichiarazione che indichi quali informazioni fornite con l'offerta tecnica costituiscano segreti tecnici o commerciali.

Tale dichiarazione deve tassativamente riportare:

- le singole pagine e i paragrafi della documentazione prodotta che contengono segreti tecnici o commerciali, onde

consentire la chiara e precisa individuazione delle parti segretate;

- una congrua motivazione circa l'effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale, con indicazione dell'istituto giuridico posto a tutela della documentazione secretata (marchio, brevetto, privativa industriale, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale);
- la documentazione a comprova dell'effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale dichiarato.

Nella sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Risposta Tecnica" della RDO online, il concorrente allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte.

Si sottolinea che, in assenza di dette indicazioni o in presenza di indicazioni prive delle specifiche sopra menzionate, o riguardanti genericamente tutta la documentazione tecnica e i giustificativi dell'offerta economica, si intenderà l'offerta priva di ogni segreto tecnico e commerciale. In tali casi gli eventuali accessi agli atti richiesti dai concorrenti saranno autorizzati senza nulla comunicare ulteriormente al contro interessato.

Il concorrente che effettua l'accesso agli atti si obbliga a non divulgare a terzi le informazioni acquisite a seguito dell'accesso.

CONTRATTO DI AVVALIMENTO PREMIALE	
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Modalità di presentazione: documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti o scansione del documento.

Ad eventuale corredo dell'offerta tecnica il concorrente, ai sensi dell'art. 104 del Codice, allega – utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Risposta Tecnica" della RDO online – il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, per tutta la durata dell'appalto, nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie a migliorare l'offerta di quest'ultimo.

AVVERTENZE

L'assenza integrale della documentazione o la mancata presentazione dell'offerta tecnica relativa agli elementi 1 ("*organizzazione generale del servizio*"), 2 ("*qualità e completezza del servizio*") e 3 ("*sicurezza, assistenza e formazione*") non costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara, ma comporta esclusivamente l'attribuzione di un punteggio pari a 0 (zero) punti per lo specifico elemento (o sub-elemento) ponderale.

L'offerta tecnica non deve recare, **a pena di esclusione**, alcun riferimento ad elementi che consentano di desumere l'offerta economica.

Si precisa che tutta la documentazione da inserire nell'area "Risposta Tecnica" deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso e precisamente che:

- nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva non ancora costituito, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria ovvero del Consorzio ordinario o GEIE;
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 65, lett. c) e d), del Codice, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese di cui all'art. 65, lett. g), del Codice aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modifiche dalla Legge 9 aprile 2009 n. 33:
 - ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - ✓ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di

mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente deve produrre:

- in caso di procura generale o speciale: scansione della procura;
- in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell'organo sociale preposto.

Si precisa che la mancata presentazione dell'offerta tecnica o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la sottoscrizione della medesima costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

17. OFFERTA ECONOMICA (CONTENUTO DELL'AREA "RISPOSTA ECONOMICA" DELLA RDO ONLINE)

L'operatore economico inserisce la documentazione economica all'interno dell'area "Risposta economica" della RDO online (a cui si accede cliccando sul link "Risposta Busta Economica").

Le istruzioni per il corretto inserimento dell'offerta economica all'interno della Piattaforma, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento "Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle offerte" a cui si fa espresso rinvio.

L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

A	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Predisposizione della "Busta economica digitale" mediante l'inserimento nella apposita sezione della Piattaforma del ribasso unico percentuale rispetto all'importo posto a base di gara.
	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Dopo avere inserito nella apposita sezione della Piattaforma il ribasso unico percentuale offerto, l'operatore economico, prima di completare l'invio dell'offerta, deve scaricare e salvare il file generato dal Sistema in formato pdf con il contenuto dei dati inseriti nell'area "Risposta Economica", quindi firmarlo digitalmente e caricarlo nella sezione dedicata alla "Busta Economica", come specificato nella procedura guidata indicata dalla Piattaforma per la conclusione del processo di invio.

Il concorrente deve inserire, a pena di esclusione, all'interno dell'apposita sezione nell'area "Risposta Busta Economica", il ribasso unico percentuale offerto rispetto all'importo posto a base di gara al netto di Iva.

Verranno prese in considerazione fino a 3 cifre decimali.

L'importo di contratto, sarà determinato sulla base del ribasso unico percentuale inserito dal concorrente nella Piattaforma per la predisposizione della "Busta Economica".

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

AVVERTENZE

Si precisa che tutta la documentazione da inserire nell'area "Risposta Economica" deve essere sottoscritta ai sensi del d.lgs. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) c) e d), del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

L'offerta economica è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente deve produrre:

- in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
- in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell'organo sociale preposto.

Si precisa che la mancata presentazione dell'offerta economica o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la sottoscrizione della medesima costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei criteri (elementi) e dei sub-criteri (sub-elementi) di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

ELEMENTI	
1	Organizzazione generale del servizio
2	Qualità e completezza del servizio
3	Sicurezza, assistenza e formazione

PREGIO TECNICO degli ELEMENTI e SUB-ELEMENTI			PUNTI	
1	1.1	<u>Composizione del Team di Progetto</u> nei termini descritti dal Capitolato Speciale d'Appalto [descrizione: a) della composizione del team, b) dei profili professionali del team e sua percentuale di impiego, c) possesso di eventuali certificazioni di qualità]	10	30
	1.2	<u>Metodologie adottate per la predisposizione del piano di lavoro generale e dei piani singoli</u> [descrizione dei metodi e delle procedure adottate a garanzia della corretta esecuzione delle attività descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto; descrizione del piano di lavoro generale e dei singoli piani di lavoro]	15	
	1.3	<u>Subentro</u> [descrizione delle modalità tecniche e organizzative attraverso le quali si svolgerà la fase di subentro al precedente gestionale e migrazione dati che garantisca la piena continuità ed efficienza del servizio]	5	
2	2.1	<u>Tipologia licenze offerte</u> [descrizione della tipologia e numerosità delle licenze offerte rapportata alla tipologia di utenti indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto]	5	20
	2.2	<u>Caratteristiche funzionali</u> [descrizione dettagliata indicante le caratteristiche funzionali della piattaforma articolata per area/moduli funzionali (es. contabilità e bilancio, controllo di gestione, ecc.)]	15	
3	3.1	<u>Assistenza e manutenzione</u> [descrizione sulle modalità di gestione, erogazione e tempistica dei servizi di: a) assistenza operativa e help-desk; b) manutenzione correttiva c) manutenzione evolutiva e adeguativa - requisiti normativi; d) gestione dei back-up e sicurezza dati]	15	20
	3.2	<u>Modalità di erogazione formazione, training on the job e knowledge base</u> [descrizione della modalità di erogazione della formazione e addestramento degli utenti, modulata anche in base alle caratteristiche degli stessi; descrizione della manualistica fornita e modalità di fruizione e aggiornamento]	5	

CRITERI MOTIVAZIONALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI E DEI SUB-ELEMENTI DELL'OFFERTA TECNICA

ELEMENTI SUB-ELEMENTI		Criterio Motivazionale
1.1	Composizione del Team di Progetto [MAX 10 PUNTI]	Il punteggio sarà assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue: OTTIMO (1,00) – DISTINTO (0,90) – BUONO (0,80) – DISCRETO (0,70) – SUFFICIENTE (0,60) – NON COMPLETAMENTE ADEGUATO (0,50) – INSUFFICIENTE (0,40) – MOLTO LIMITATO (0,30) – MINIMO (0,20) – APPENA VALUTABILE (0,10) – NON VALUTABILE (0,00) tenuto conto di quando indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto e in ragione: a) della composizione del team; b) dei profili professionali del team e sua percentuale di impiego; c) del possesso di certificazione di qualità in corso di validità rilasciata da un Organismo di Certificazione Accreditato e con un "campo di applicazione" coerente con le attività previste dal presente appalto.
1.2	Metodologie adottate per la predisposizione del Piano di Lavoro Generale e dei piani singoli [MAX 15 PUNTI]	Il punteggio sarà assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue: OTTIMO (1,00) – DISTINTO (0,90) – BUONO (0,80) – DISCRETO (0,70) – SUFFICIENTE (0,60) – NON COMPLETAMENTE ADEGUATO (0,50) – INSUFFICIENTE (0,40) – MOLTO LIMITATO (0,30) – MINIMO (0,20) – APPENA

		VALUTABILE (0,10) – NON VALUTABILE (0,00) in ragione dei metodi e delle procedure adottate a garanzia della corretta esecuzione delle attività descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto, delle proposte relative al piano di lavoro generale ed ai singoli piani di lavoro.
1.3	Subentro [MAX 5 PUNTI]	Il punteggio sarà assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue: OTTIMO (1,00) – DISTINTO (0,90) – BUONO (0,80) – DISCRETO (0,70) – SUFFICIENTE (0,60) – NON COMPLETAMENTE ADEGUATO (0,50) – INSUFFICIENTE (0,40) – MOLTO LIMITATO (0,30) – MINIMO (0,20) – APPENA VALUTABILE (0,10) – NON VALUTABILE (0,00) in ragione delle modalità tecniche e organizzative attraverso le quali si svolgerà la fase di subentro al precedente gestionale e di migrazione dati che garantisca la piena continuità ed efficienza del servizio.
2.1	Tipologia licenze offerte [MAX 5 PUNTI]	Il punteggio sarà assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue: OTTIMO (1,00) – DISTINTO (0,90) – BUONO (0,80) – DISCRETO (0,70) – SUFFICIENTE (0,60) – NON COMPLETAMENTE ADEGUATO (0,50) – INSUFFICIENTE (0,40) – MOLTO LIMITATO (0,30) – MINIMO (0,20) – APPENA VALUTABILE (0,10) – NON VALUTABILE (0,00) in ragione della tipologia e della numerosità delle licenze offerte rapportata alla tipologia di utenti indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto.
2.2	Caratteristiche funzionali [MAX 15 PUNTI]	Il punteggio sarà assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue: OTTIMO (1,00) – DISTINTO (0,90) – BUONO (0,80) – DISCRETO (0,70) – SUFFICIENTE (0,60) – NON COMPLETAMENTE ADEGUATO (0,50) – INSUFFICIENTE (0,40) – MOLTO LIMITATO (0,30) – MINIMO (0,20) – APPENA VALUTABILE (0,10) – NON VALUTABILE (0,00) in ragione delle caratteristiche funzionali della piattaforma articolata per area/moduli funzionali (es. contabilità e bilancio, controllo di gestione, ecc.).
3.1	Assistenza e manutenzione [MAX 15 PUNTI]	Il punteggio sarà assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue: OTTIMO (1,00) – DISTINTO (0,90) – BUONO (0,80) – DISCRETO (0,70) – SUFFICIENTE (0,60) – NON COMPLETAMENTE ADEGUATO (0,50) – INSUFFICIENTE (0,40) – MOLTO LIMITATO (0,30) – MINIMO (0,20) – APPENA VALUTABILE (0,10) – NON VALUTABILE (0,00) in ragione delle modalità di gestione, erogazione e tempistica dei servizi di: a) assistenza operativa e help-desk; b) manutenzione correttiva c) manutenzione evolutiva e adeguativa - requisiti normativi; d) gestione dei back-up e sicurezza dati.
3.2	Modalità di erogazione formazione, training on the job e knowledge base [MAX 5 PUNTI]	Il punteggio sarà assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue: OTTIMO (1,00) – DISTINTO (0,90) – BUONO (0,80) – DISCRETO (0,70) – SUFFICIENTE (0,60) – NON COMPLETAMENTE ADEGUATO (0,50) – INSUFFICIENTE (0,40) – MOLTO LIMITATO (0,30) – MINIMO (0,20) – APPENA VALUTABILE (0,10) – NON VALUTABILE (0,00) in ragione: della modalità di erogazione della formazione e addestramento degli utenti, modulata anche in base alle caratteristiche degli stessi; della manualistica fornita e delle relative modalità di fruizione e aggiornamento.

L'attribuzione dei coefficienti relativi ai sub-elementi 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 di cui sopra sarà determinata attraverso la media dei coefficienti – variabili tra zero ed uno - attribuiti dai singoli commissari in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice.

La valutazione avverrà con attribuzione di un giudizio da parte dei singoli commissari che varierà da “ottimo”, “distinto”, “buono”, “discreto”, “sufficiente”, “non completamente adeguato”, “insufficiente”, “molto limitato”, “minimo”, “appena valutabile”, “non trattabile/non valutabile”, in base ai seguenti parametri:

Giudizio	Coefficiente	Valutazione sintetica
Ottimo	1,0	Contenuti pregevoli, molto significativi e di grande interesse della società rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare. Elaborazione completa, chiara ed esauriente, che descrive la proposta in modo estremamente puntuale e dettagliato.
Distinto	0,9	Contenuti molto significativi e di grande interesse della società rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare. Elaborazione completa e chiara, che descrive la proposta in modo puntuale e dettagliato.
Buono	0,8	Contenuti significativi e di interesse della società rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare. Elaborazione completa e chiara, che descrive la proposta in modo significativo.
Discreto	0,7	Contenuti di interesse della società rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare. Elaborazione completa ed adeguata a descrivere la proposta.
Sufficiente	0,6	Contenuto adeguato rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare. Elaborazione adeguata a descrivere la proposta.
Non completamente adeguato	0,5	Contenuto parzialmente adeguato rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare. Elaborazione incompleta e poco chiara.
Insufficiente	0,4	Contenuto poco significativo rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare. Elaborazione inadeguata.
Molto limitato	0,3	Contenuto di scarso interesse rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare. Elaborazione inadeguata e incompleta.
Minimo	0,2	Contenuto di interesse molto limitato rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare. Elaborazione gravemente inadeguata ed incompleta.
Appena valutabile	0,1	Contenuti del tutto privi di interesse rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare. Elaborazione gravemente incompleta e totalmente inadeguata.
Non valutabile	0,0	Elaborato mancante o completamente non pertinente rispetto al parametro da valutare.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, la Commissione Giudicatrice procede a determinare la media dei coefficienti attribuiti a ciascuno degli elementi di valutazione da parte di ogni commissario.

Si precisa che le modalità di redazione dell'offerta tecnica sono puntualmente specificate al paragrafo 16. A tale paragrafo, pertanto, si rinvia per l'indicazione delle forme e dei limiti che le offerte dovranno rispettare.

18.2 SOGLIA DI SBARRAMENTO

Al fine di imporre un adeguato livello qualitativo, non sono valutate le offerte economiche dei concorrenti la cui offerta tecnica (ovvero la somma dei punteggi assegnati agli elementi 1, 2 e 3) non abbia conseguito una valutazione pari o superiore a 30 (trenta) punti. Quest'ultimo valore è ancorato al punteggio attribuito dalla Commissione Giudicatrice all'offerta tecnica e non al punteggio riparametrato. In tale ipotesi, l'offerta inferiore alla “soglia di sbarramento” è esclusa.

18.3 RIPARAMETRAZIONE DEI PUNTEGGI DELL'OFFERTA TECNICA

Si applica la riparametrazione qualora nell'ambito degli elementi 1, 2, 3 dell'offerta tecnica nessun concorrente ottenga il punteggio massimo assegnabile. A tal fine, la Commissione Giudicatrice procede ad assegnare al concorrente, che ha ottenuto

il punteggio più alto sul singolo elemento, il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Fatta salva la riparametrizzazione dei singoli elementi, qualora nessuna offerta ottenga come punteggio, per l'intera offerta tecnica, il valore massimo della somma dei pesi previsti per tutti gli elementi della predetta offerta tecnica, è effettuata un'ulteriore riparametrizzazione dei punteggi. Di conseguenza è assegnato il peso totale dell'offerta tecnica a quella che ha ottenuto la più alta somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, di modo che la migliore somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all'intera offerta tecnica.

18.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
OFFERTA ECONOMICA	PUNTI
Ribasso offerto dal concorrente	Max 30 punti
Totale punteggio offerta economica	Max 30 punti

Quanto all'offerta economica sarà attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare:

$$Ci = \frac{Ri}{Rmax}$$

Dove:

Ci	=	coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ri	=	ribasso offerto dal concorrente i-esimo
Rmax	=	ribasso massimo offerto

Il coefficiente determinato dovrà essere poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica (**MAX 30 punti**).

18.5 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione Giudicatrice, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo elemento secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

Pi	=	C_{ai} X P_a + C_{bi} X P_b + ... C_{ni} X P_n
-----------	---	---

dove

Pi	=	<i>punteggio concorrente i;</i>
Cal	=	<i>coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;</i>
Cbi	=	<i>coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;</i>
Cni	=	<i>coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;</i>
Pa	=	<i>peso criterio di valutazione a;</i>
Pb	=	<i>peso criterio di valutazione b;</i>
Pn	=	<i>peso criterio di valutazione n.</i>

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata sommando i punteggi ottenuti dal singolo concorrente per gli aspetti tecnici e per quelli economici.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta telematica avrà luogo il giorno **22.01.2024** alle ore **09.30**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altro orario/giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo della Piattaforma.

Le successive sedute telematiche sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Il Seggio di Gara procede, nella prima seduta telematica, alla ricognizione dei "pliche digitali" pervenuti entro i termini previsti e all'apertura della "Busta amministrativa" della RDO online.

Successivamente, il Seggio di Gara:

- a) accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente (mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema);
- b) controlla la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- c) verifica la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- d) attiva la procedura di soccorso istruttorio nei casi e con le modalità previste dall'art. 101 del Codice;
- e) determina l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti alle successive fasi di gara.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di qualificazione avviene, ai sensi dell'art. 24, del Codice, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici mediante l'utilizzo del servizio FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico). Pertanto, tutti i concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al servizio FVOE, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (→ servizi → servizi ad accesso riservato – FVOE per l'operatore economico) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PassOE" da produrre in sede di partecipazione alla gara.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 93 del Codice e dal Regolamento di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, co. 5, del Codice. A tal fine, viene fornita apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "*Società trasparente*", ai sensi dell'art. 28, co. 2, del Codice.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP, se ritenuto necessario, si avvale dell'ausilio della Commissione Giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta telematica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche è comunicata tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Nel corso della seduta telematica, la Commissione Giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate.

La Commissione Giudicatrice procede all'esame delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

In una successiva seduta, la Commissione Giudicatrice dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Nel verbale della seduta telematica la Commissione Giudicatrice comunica:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra, la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione Giudicatrice procede all'apertura ed alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul merito tecnico.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.4. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo, la Commissione Giudicatrice procede mediante pubblico sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste paragrafo 2.4.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione Giudicatrice, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora, in base agli elementi specifici indicati al successivo paragrafo 22, individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 110, co. 1, del Codice, la Commissione Giudicatrice chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede secondo quanto indicato al paragrafo 22, alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione Giudicatrice provvede a comunicare tempestivamente all'U.O. Gare e Contratti della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono *prima facie* considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Il RUP ha comunque facoltà di sottoporre a verifica ogni offerta che, in base anche ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione Giudicatrice, se ritenuto necessario, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione Giudicatrice, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli art. 70, co. 4, lett. d), e 110, co. 5, del Codice, le offerte che in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, co. 10, del Codice.

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 106, co. 7 e 10, del Codice, la garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Ricevuta la comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, l'aggiudicatario è tenuto a produrre, con immediatezza e senza alcun ritardo (comunque entro un termine massimo di 15 giorni dalla comunicazione), i seguenti documenti:

- ✓ garanzia definitiva nella misura e con le modalità previste dall'art. 117 del Codice;
- ✓ (eventuale) atto costitutivo del R.T.I. e mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario, nelle forme stabilite dall'art. 68, co. 6, del Codice;
- ✓ comunicazione del conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, co. 7, della L. 136/2010;
- ✓ i nominativi ed i dati anagrafici del Legale Rappresentante (o del Procuratore) che interverrà alla stipula del contratto e del Responsabile dell'esecuzione del servizio, anche con riferimento alla sottoscrizione degli atti successivi alla formalizzazione del contratto;
- ✓ il nominativo del titolare effettivo dell'impresa (in ottemperanza alle disposizioni di cui al d.lgs. 231/2007 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia);
- ✓ attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo di cui all'art. 18, co. 10, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i..

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dal d.lgs. 159/2011 s.m.i.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, co. 2, del Codice.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Nel contratto di appalto non è prevista la clausola compromissoria di cui al co. 2 dell'art. 213 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 225, co. 1, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., il bando è pubblicato in conformità all'art. 2, co. 6 (GURI) ed all'art. 3, co. 1, lett. b, (per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dd. 02.12.2016, pubblicato in G.U. n. 20 dd. 25.01.2017. In armonia alla lett. b) del co. 1 dell'art. 4 del D.M. citato, l'avviso di post-informazione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo dove si esegue il contratto. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 5, co. 2, del D.M. citato, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è di € 7.000,00.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla formalizzazione dell'atto. In particolare, trovano applicazione le disposizioni in materia di imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto contenute nell'art. 18, co. 10, del Codice, nonché negli articoli e nella tabella di cui all'allegato I.4 al Codice medesimo. Ai fini dell'individuazione dell'ammontare dell'imposta di bollo, il corrispettivo complessivamente previsto nel medesimo va considerato al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Si applicano, altresì, le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo definite dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 22/2023.

Nel caso in cui l'operatore economico non stipuli e/o non versi le spese inerenti il contratto nel termine fissato, decade dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con comunicazione scritta della stazione appaltante. La stazione appaltante pone a carico dell'impresa le spese già sostenute, nonché le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso. Ulteriori ipotesi di risoluzione o recesso dal contratto sono disciplinate dagli artt. 122 e 123 del Codice.

Nei casi previsti dall'art. 124 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., al ricorrere delle condizioni di legge, si riserva la possibilità di ricorrere all'istituto di cui all'art. 76, co. 2 lett. a), del Codice.

Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente disciplinare, si fa riferimento al Codice, alla L. 241/90 e al Codice Civile e - ove applicabile ai sensi dell'art. 225, co. 1, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. - al d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

24. PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DEL "CODICE DI COMPORTAMENTO", DEL "PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA" E DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE"

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario - a pena di risoluzione dello stesso - deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Codice di Comportamento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/01, tutti pubblicati sul sito web della Committente <https://www.fvgstrade.it/societa-trasparente/disposizioni-general/atti-general>.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

25. ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 225, co. 2, del Codice, l'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del d.lgs. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Avverso gli atti della procedura concorsuale è consentito presentare ricorso, nelle forme di rito, avanti il TAR del Friuli Venezia Giulia.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, anche particolari e/o penali raccolti ai sensi delle prescrizioni dettate dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e D.P.R. 412/2000 e s.m.i., sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, esclusivamente per lo svolgimento della gara regolata dal presente disciplinare. In relazione ai dati sopra richiamati l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 13 e ss. del Regolamento sopra citato (cd. "*informativa*").

Ai sensi del Codice i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e il relativo trattamento – informatico e non – viene effettuato dall'Amministrazione tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto d'appalto.

I dati di cui trattasi non sono diffusi, fatto salvo il diritto d'accesso dei soggetti interessati ex l. 241/1990, che potrebbe comportare l'eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così come pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con sede in Scala Cappuccini n. 1, 34131 Trieste. Il DPO è raggiungibile all'indirizzo mail dpo@fvgs.it.

I dati personali raccolti ai sensi delle prescrizioni dettate dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e D.P.R. 412/2000 e s.m.i., anche particolari e/o relativi a reati e condanne penali, sono trattati da personale preposto e appositamente autorizzato nel rispetto del c.d. GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati UE n. 679/2016, esclusivamente per lo svolgimento della gara regolata dal presente disciplinare; qualora non forniti, impediscono la partecipazione alla procedura di gara, l'affidamento, la stipula nonché l'esecuzione del contratto. Le basi giuridiche sono costituite dall'adempimento di un obbligo giuridico a cui è soggetto il Titolare del trattamento e dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1 lett. c ed e, GDPR).

I dati personali potranno essere comunicati ai soggetti ai quali è riconosciuta dalla legge la facoltà di accesso ai sensi di legge, a coloro che svolgono attività strumentali o comunque connesse al procedimento e agli organi preposti ad eventuali indagini o controlli in caso di richieste specifiche da parte degli stessi; potranno inoltre essere diffusi in adempimento agli obblighi di trasparenza e pubblicità imposti dalla legge alla Società. Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. non trasferisce dati personali a Paesi terzi o a Organizzazioni Internazionali.

In relazione ai dati sopra richiamati l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR. I dati richiesti sono conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

L'informativa privacy estesa è consultabile alla pagina apposita del sito internet della Società.

Il Direttore Generale
(dott. ing. Sandro Didonè)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	05/12/2023
Nome	GARA 05-2023 - DISCIPLINARE ERP_SIGNED.PDF
Impronta	E70F9B1850BAA2FCF755382BFDB4BF5A3872DF311C136634B3F869D8611AC05B
Dimensione (Byte)	1,093,535

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2023-2803-P
Verso	Partenza
Data registrazione	05/12/2023

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	SANDRO DIDONE'
Codice Fiscale	TINIT-DDNSDR59M17H612C
Codice Identificativo	SIG0000002546205
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	0B 28 74 67 D5 B7 00 2F D2 E7 87 E0 72 0D D5 86 BE BE 7B 0A D1 D0 E0 0A 7E 25 11 B6 99 6B 20 E1 85 26 B8 9A 24 7F F1 D1 4F DF 6B D7 DD DE CB EE E3 C0 34 53 EB BA BE 90 0F BA 46 D6 83 18 57 19 73 80 9D AF 67 C7 A6 B2 22 E4 A0 DD 64 E8 CE 65 4F 60 E8 9B 33 88 4F 2F C9 55 66 34 2E 1F 85 65 08 C3 3B 0B A0 E2 84 7A 1D F3 1B 41 C2 14 AD D6 4D 69 D2 B7 5A E4 4D 0B 0B 09 0C 4D 06 2F 70 BF 61 58 7C 09 0A 5B DE F6 21 46 19 FE 72 6D 47 6D 5A 26 17 69 64 DD 21 0E C2 F7 BF 54 94 4C 89 07 73 0D 64 30 29 BB 8C 25 35 BA 61 BB 1A 7C B5 21 6C 1C C8 90 6B F0 95 D4 2D 16 35 A0 9D A5 7D DF 4E 2F 34 5E 4B 28 F4 34 08 80 6B 45 2C 82 9D 45 6C 0C 70 7C 34 7A 08 E1 03 E0 2F 9A A1 97 E6 7F 0F CD CE 08 65 AB CB 9A 67 61 B5 ED 8A 48 08 DA 04 4E CD 36 87 6D B8 07 00 E3 AB F7 CE 5C 77 0E
Data e ora della Firma	05/12/2023 11:01:15 GMT
Validità del certificato	Dal 20/01/2021 11:01:25 GMT al 20/01/2024 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	